

TI_GERICHTE 11.2011.125 vom 6. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.125

FR: TI_GERICHTE 11.2011.125 du 6 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2011.125 del 6 aprile 2012

Regeste

Protezione unione coniugale

Erwägungen

E. 000

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato già per la differenza del contributo alimentare conteso in appello (fr. 2020.– anziché fr. 945.– calcolato sull'arco di vent'anni, trattandosi di prestazioni aventi durata incerta: art. 92. cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

E. 2

Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5700.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3250.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1214.–, premio della cassa malati fr. 390.75, spese d'automobile fr. 407.15, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 25.20). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito di fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite, e più nulla in seguito, stimando il relativo fabbisogno minimo in fr. 2800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1120.– fino al 30 aprile 2011 e fr. 1257.– dopo di allora, premio della cassa malati fr. 379.80). Constatato che con la propria disponibilità il convenuto non era in grado di versare il contributo di mantenimento di complessivi fr. 600.– mensili per i due figli minorenni in Macedonia, il Pretore ha ridotto proporzionalmente i contributi medesimi, fissando in definitiva quello per l'istante in fr. 1925.– mensili fino al 31 dicembre 2011 e in fr. 2020.– mensili da allora in poi.

E. 3

L'appellante si duole che il Pretore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo un debito contratto con la _____, per il quale rimborsa fr. 1071.95 mensili, sostenendo che – come la moglie ammette – il mutuo è stato acceso nell'interesse dell'economia domestica. Ciò sarà anche vero, ma vale solo qualora i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) siano sufficienti per coprire i costi di due economie domestiche separate (Vetterli in: Schwenzer, FamKom Scheidung, Berna 2005, n. 33 ad art. 176 CC). Il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del 17 febbraio 2012, consid. 5d). Nel caso specifico AP 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi obblighi alimentari. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel suo fabbisogno minimo.

E. 4

Per quel che concerne il reddito di AO 1, il Pretore l'ha accertato in fr. 600.– mensili nel 2011, corrispondenti alle presumibili indennità di disoccupazione rimosse in quell'anno, mentre nulla ha computato per il 2012, “essendo terminato il suo diritto alle indennità”. Per l'appellante il Pretore non ha tenuto conto di quanto ha dichiarato la moglie, ovvero di ricevere da un'amica circa fr. 300.– mensili per l'aiuto prestato nella “pulizia di appartamenti di vacanza”. Ora, non è invero dato di capire come il primo giudice sia giunto all'importo di fr. 600.– mensili. Sta di fatto che nei primi tre mesi del 2011 l'istante non ha percepito alcuna indennità, mentre nell'aprile successivo la cassa disoccupazione le ha versato fr. 93.40 (doc. T) e per il resto dell'anno verosimilmente fr. 1015.– mensili netti. E siccome l'interessata ammette di guadagnare con lavori di pulizia fr. 300.– mensili (istanza, pag. 9; verbale del 31 marzo 2011, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4), nel 2011 le sue entrate risultano in media di fr. 935.– mensili. Nel 2012, per contro, AO 1 ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione, sicché il reddito si riduce a fr. 300.– mensili.

E. 5

Per l'appellante il Pretore non ha considerato a torto che il suo contributo di mantenimento per i figli in Macedonia è aumentato da 600.– mensili a fr. 1200.– mensili, come ha deciso il Tribunale distrettuale di Struga. Il Pretore non ha tenuto conto di tale circostanza poiché non erano date di conoscere le ragioni per cui il giudice macedone aveva aumentato i contributi di mantenimento e non risultavano elementi secondo cui il fabbisogno dei figli in Macedonia sarebbe raddoppiato. In realtà dagli atti risulta che in esito a un'azione di modifica del contributo di mantenimento presentata da E _____ e D _____ davanti al Tribunale distrettuale di Struga il convenuto ha accettato di aumentare il contributo da lui erogato dal 2005 da fr. 600.– mensili complessivi a fr. 1200.– complessivi (sentenza del 28 marzo 2011: doc. 17). Il problema è che l'acquiescenza del convenuto non può andare a scapito della seconda moglie, verso la quale il contributo per i figli minorenni non è prioritario (RtID II-2010 pag. 625 consid. 10). Che il fabbisogno dei ragazzi in Macedonia sia aumentato è possibile, ma la precaria situazione finanziaria del convenuto non giustificava un aumento del contributo alimentare, la seconda moglie non vedendosi garantire nemmeno il fabbisogno minimo. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

E. 6

Da quanto precede emergerebbe il seguente bilancio familiare: Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011: reddito del marito fr. 5700.— mensili
reddito della moglie fr. 985.— fr.
6685.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 3250.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2800.— fr. 6050.— mensili
eccedenza fr. 635.— mensili metà
eccedenza fr. 317.50 mensili Il marito potrebbe
conservare per sé: fr. 3250.— + fr. 317.50 = fr. 3567.50 mensili,
e dovrebbe versare alla moglie: fr. 2800.— + fr. 317.50 ./fr. 985.— = fr.
2132.50 mensili. Con la sua mezza eccedenza di fr. 317.50 mensili AP 1 dovrebbe onorare poi il contributo di mantenimento per E _____ e _____, di complessivi fr. 600.—. La sua disponibilità risultando insufficiente, entrambi i beneficiari si ritroverebbero con una quota scoperta del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i figli minorenni e la

seconda moglie allorché questa non ha diritti prioritari sui primi (RtiD II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (analogamente: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso: contributo alimentare per AO 1 fr. 2132.50
 contributo alimentare per E _____ e D _____ fr. 600.— fr. 2732.50 mensili
 somma a disposizione di AP 1 fr. 2450.— mensili AP 1 può versare
 alla moglie fr. 1915.— arrotondati . Dal 1° gennaio 2012 in poi: reddito del marito
 fr. 5700.— reddito della moglie
 fr. 300.— fr. 6000.— mensili
 fabbisogno minimo del marito fr. 3250.— fabbisogno minimo della
 moglie fr. 2800.— fr. 6050.— mensili
 ammanco fr. 50.— mensili Il reddito coniugale non
 essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno
 ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del
 Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii;
 Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29;
 v. anche DTF 128 III 415 in alto) , ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il
 diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.
 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue: disponibilità del marito: fr. 5700.—/. fr. 3250.—
 = fr. 2450.— mensili somma dovuta alla moglie: fr. 2800.— ./.
 fr. 300.— = fr. 2500.— somma dovuta ai figli fr. 600 .— fr. 3100.— mensili contributo
 alimentare per la moglie: fr. 1975.— mensili . Il contributo andrebbe pertanto ridotto di fr.
 10.— mensili per il 2011 e di fr. 45.— mensili per il 2012. Se non che, a parte l'esiguità della
 riduzione, la moglie si trova a dover trovare un'occupazione e si sarebbe giustificato così di
 riconoscerle almeno il costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (l' agglomerato
 urbano locarnese), pari a fr. 64.— mensili (tariffe in: www.arcobaleno.ch). A maggior
 ragione se si pensa che nel fabbisogno minimo del marito sono state inserite spese di
 trasferta per fr. 407.15 mensili, di cui fr. 300.— per il carburante. Ne discende che, nel
 risultato, i contributi fissati dal Pretore resistono alla critica.

E. 7

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperiti contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.— ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (art. 51 cpv. 4 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.— complessivi sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione a: —; —. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.